

Dottorato di ricerca in "Persona e ordinamenti giuridici" XXXII Ciclo - S.S.D. IUS/17

IL DOLO DECISIONE, INTENZIONE, VOLONTÀ

Coordinatore: Ch.mo Prof. Andrea Nicolussi

Tesi di dottorato di Rosa Maria Emilia Palavera Matricola 4612403

Anno accademico 2018/2019

INDICE

CAPITOLO I L'INTUIZIONE PERSONALISTICA NEI DIRITTI TRADIZIONALI

1. Dal diritto muto alle Parole scolpite nella pietra: la prospettiva mentale come contesto di destinazione del precetto.
1.1. Forza e volontà di appartenenza all'aurora del diritto
2. Dalla coscienza del fato alla contingenza dei futuri: la prospettiva mentale come contesto di elaborazione della decisione.
2.1. La giustizia omerica e la Grecia "giovinetta"
3. Dalla rupe Tarpea al cielo di Giove: la prospettiva mentale come contesto dell'interazione tra il diritto e il trasgressore.
3.1. Il diritto romano come trama aperta: un avvocato, un filosofo e un giurista su volontà e sanzione
CAPITOLO II
LA GARANZIA PERSONALISTICA NEI DIRITTI MODERNI
1. Dall'orizzonte del possibile al calcolo delle probabilità: la sovranità della misura.
1.1. L'alleanza rivoluzionaria tra scienza e tecnica

2. Percorsi scientifici del Novecento: la volontà come ipotesi corroborata.	
2.1. Teoria delle decisioni e psicologia della volontà: l'agire motivato e l'uomo	10/
motivabile2.2. Psicologia, psicanalisi ed epistemologia: uno "scontro" fecondo	135
protocollarità	.163
3. Dall'Umanesimo al disincantamento del mondo: la sovranità della legg	e.
3.1. L'alleanza rivoluzionaria tra Stato e ragione. 3.2. Verso una sistematizzazione, di valore giuridico, delle prospettive mental concrete.	190 i
3.3. Legge come garanzia e legge come appropriazione	204
4. Percorsi giuridici del Novecento: la volontà come risorsa inestinguibile.	
4.1. Il superamento della dicotomia tra scuola classica e scuola positiva: la prevenzione nel dinamismo della libera volontà	216
4.3. Dal dato naturalistico alla tecnica legislativa: relazioni sistematiche di una "definizione".	a
4.4. Individuo ed esperienza giuridica dopo la catastrofe	244 252 270
CAPITOLO III	
DIMENSIONE NATURALISTICA E PROFILI FUNZIONALI DELLA VOLONTÀ NEL DIRITTO VIGENTE	
DELLA VOLONTA NEL DIRITTO VIGENTE	
1. "Coscienza e volontà dell'azione": l'"orizzonte del possibile" del diritto) .
1.1. Coscienza e volontà dell'azione come spazio per l'interlocuzione tra soggetto e norma	.291
intersoggettiva del precetto	
1.4. Coscienza e volontà dell'azione come presupposto di una prospettiva psicologica potenzialmente decisionale	301

2. "Intenzione" e "previsione e volizione dell'evento": l'"orizzonte possibile" del soggetto agente.	del
2.1. Volizione dell'evento e continuità biografica delle catene intenzione 2.2. Volizione dell'evento e organicità causale finalisticamente orienta	ta
dell'azione intenzionale	di
probabilitàprobabilità	
2.4. Previsione dell'evento nel processo decisionale e attribuzioni di va 2.5. Polisemia della volontà e triplice dimensione naturalistica del dolo n	
descrizione normativa.	313
3. Tassonomia della volontà e tassonomia del rimprovero.	
3.1. Dimensione descrittiva e dimensione prescrittiva del dolo	316
3.2. Mancata rappresentazione dell'evento.	
3.3. Divergenza circa l'attribuzione di probabilità.	
3.4. Divergenza circa il bilanciamento dei valori.	
3.5. Divergenza circa l'attribuzione di valore assoluto.	
4. Riflessioni sull'area intermedia.	
4.1. Volontà e divergenza come assi tassonomici del rimprovero: aree	
riferimento	
4.2. La caratterizzazione naturalistico-giuridica dell'area intermedia e	
implicazioni nomenclaturali.	335
4.3. La specificità politico-criminale dell'area intermedia e le sue implica	azioni in
termini di risposta al reato.	337
CAPITOLO IV	
DIMENSIONE ORDINAMENTALE E PROFILI PROBATOR	XI .
DELLA VOLONTÀ NEL DIRITTO VIGENTE	
1. L'ermeneutica corrente e la "candidatura" del dolo eventuale.	
1.1. Posizione e distinzione delle questioni aperte.	343
1.2. Una querelle intramontabile.	
1.3. La fuga verso la normativizzazione, tra relativismo storico e pragn	
rassegnato.	
rassegnato.	34/
2. Teorie cognitive e teorie volitive.	
2.4. Il contenuto minimo del dolo e la "messe della letteratura"	350
2.2. Il tratto comune della vaghezza	
2.3. Il tratto comune del "fattore invisibile".	
2.4. Il tratto comune del mascheramento delle presunzioni	
3. Tecniche di accertamento mediato.	
	262
3.1. Gli indicatori oggettivi plurimi.	303

3.2. Il giudizio ipotetico interiore secondo la cd. "prima formula di Frank" 3683.3. Il connubio giurisprudenziale tra gli indicatori e la formula di Frank 373	
4. Un accertamento della volontà conforme alla sua ontologia e alla sua funzione nell'ordinamento.	
4.1. L'accertamento della volontà, "preso sul serio"	2
5. Un accertamento "condivisibile" per un precetto "efficiente".	
5.1. Dal diritto comparato al diritto condiviso	3
5.6. Dalle modalità di accertamento del dolo ai "grandi temi" della giustizia e della responsabilità?	3
Conclusioni	
LA POTENZIALITÀ PERSONALISTICA NEI DIRITTI POSTMODERNI 469)
Bibliografia475	5

CONCLUSIONI

LA POTENZIALITÀ PERSONALISTICA NEI DIRITTI POSTMODERNI

La trattazione tradizionale del dolo è declinata in forma di osservazione dell'elemento soggettivo, all'interno della fattispecie, quale *presupposto della sanzione*. La dottrina contemporanea accompagna a questo approccio l'attenzione per i profili probatori, nella pressoché universalmente ritenuta centralità del momento applicativo: un'attitudine, di per sé, commendevole e opportuna, soprattutto nella sua portata di controllo critico.

La presente riflessione ha preso le mosse dal convincimento che tale impostazione, inveterata e necessaria, rappresenti solo una sfaccettatura del ruolo dell'elemento soggettivo nel diritto penale. Della sua ricchezza si sono rivenuti alcuni punti di emersione, sparsi nel tempo e nello spazio normativo: si cerca ora di tracciare una sintesi del percorso sin qui compiuto per la loro ricerca.

La visione della fattispecie come *skandalon* – ossia come appello interlocutivo che si dispiega *prima* della trasgressione e *dopo* la condanna, ben oltre l'intervallo (in confronto alla vita del precetto, assai breve) che le separa – coglie una triplice centralità del dolo: rispetto alla prevenzione, all'accertamento e alla rieducazione (o, ancor meglio, alla *restaurazione* di quella libertà relazionale che la volontà stessa fonda e che il reato ha tradito). Nessuna delle tre dimensioni può prescindere da un *reale* accertamento della *volontà*.

In questi tre solchi, quindi, nella storia normativa dell'uomo l'idea di volontà si è sviluppata e ha portato frutto: all'inizio come intuizione, successivamente come presidio di libertà e, infine, in un movimento ancora tutt'altro che compiuto, come potenziale fattore edificativo di un diritto *migliore*. In questi tre solchi, altresì, l'idea di volontà è stata oggetto di continui attacchi – tutti accomunati, nel metodo e nel fine, dal reciproco alimentarsi della *semplificazione dell'umano*¹⁷⁸⁴ e della *separazione tra uomini* – e *ha resistito*: non si è

¹⁷⁸⁴ Sulla «moralità dell'attenzione» come antidoto al male della «semplificazione», G. FORTI, *Letteratura, educazione "morale" dell'attenzione e residualità della risposta punitiva all'illecito*, cit., p. 131.

trattato solo di naturale resilienza del *vero*, ma di un'autentica *forgia* del concetto giuridico di volontà, che tuttora propizia il suo più ampio e comprensivo sviluppo. Alla semplificazione ribatte, in ciascuna delle tre dimensioni, l'*orizzonte del possibile*; alla separazione si oppone la solidale *relazionalità dell'agire umano*: sono queste le coordinate della volontà interloquibile che interessa al diritto.

Trattando di struttura giuridica, in ogni caso, la ricostruzione della volontà penalmente rilevante trova il suo perno nella dimensione ordinamentale del dolo, che risiede, oggi, nella descrizione offertane dal codice in vigore. La volontà vi si esprime in tre caratteri. Il primo è la volontarietà dell'azione, ossia la possibilità di interlocuzione da parte del precetto: esso costituisce un presupposto dell'instaurarsi di un processo decisionale attingibile al diritto. I successivi due, invece, presuppongono l'essersi instaurato un processo decisionale: essi sono l'intenzione, ossia la connotazione della prospettiva mentale che si traduce in azione come attività intellettiva rivolta a un fine tramite deliberazione, e la volizione, ossia la considerazione di un evento come ragione per agire. Questo, del resto, è il concetto di volontà proprio delle scienze di base.

La valida instaurazione del processo decisionale richiede una corretta rappresentazione delle opzioni comportamentali, degli eventiesito e delle loro probabilità di realizzazione: con la conseguenza che ogni errore che investa tali elementi è errore di fatto e come tale deve essere trattato. Perché ci sia dolo, in assenza di tali errori, i tre requisiti della volontarietà dell'azione, dell'intenzionalità della prospettiva mentale e della volizione dell'evento devono essere congiuntamente presenti. Non c'è spazio, a livello sistematico, per l'asserito istituto del dolo eventuale, rispetto al quale si registra, nella cacofonia delle definizioni, un'unica nota di accordo: l'evento non è voluto.

Si è trattato, quindi, del tema della prova. Per attribuire il rimprovero a titolo di dolo, come ricostruito, si deve accertare la volontarietà dell'azione, l'intenzionalità della prospettiva mentale e, al suo interno, la volizione dell'evento, ricorrendo a generalizzazioni derivate dalle scienze della psiche. Le generalizzazioni di tali scienze, ove ne sia verificata l'affidabilità, forniscono utili informazioni sulle dinamiche di attribuzione di probabilità e di valori, sulla individuazione delle ragioni per agire e per non agire, sul loro bilanciamento e sui processi di elaborazione della decisione, talvolta inevitabilmente disfunzionali, avuto riguardo alle condizioni interiori ed esteriori che si riscontrano in un caso concreto. Le massime

d'esperienza, le cui applicazioni giudici e parti sottraggono in innumeri modi al potenziale confutante del contradditorio, costituiscono un succedaneo assai poco soddisfacente e il loro utilizzo giustifica (senza, peraltro, quasi mai ottenerle) *le più solerti cautele*.

A prescindere dalla loro natura, inoltre, per attribuire il dolo non basta enunciare le generalizzazioni pertinenti: occorre provare che si siano concretizzate nel processo decisionale individuale. Per escludere il dolo, al contrario, basta che un'ipotesi alternativa sia, in termini generali, plausibile e, con riferimento al caso concreto, (non già provata, bensì) compatibile con il quadro probatorio e le sue eventuali lacune. Non c'è alcuna speciale posizione di svantaggio o di vantaggio di una parte processuale rispetto all'altra: le regole probatorie e di giudizio del diritto penale non sono simmetriche e le buone ragioni per cui non lo sono non vengono meno per l'elemento soggettivo del reato. Ove il processo decisionale non si sia instaurato o sia viziato, non c'è dolo. Ove, pur instauratosi, non sia stato ricostruito o non sia possibile ricostruirlo, quanto meno in modo sufficientemente completo da escludere oltre ogni ragionevole dubbio la non volontarietà dell'azione, la non intenzionalità della prospettiva mentale e la non volizione dell'evento, non c'è prova del dolo. Non c'è spazio, a livello probatorio, per la strategia argomentativa del dolo eventuale, rispetto alla quale si raccoglie, nei continui riaggiustamenti persuasivi, una sola univoca ammissione: non riguarda la volizione dell'evento.

Esclusa la legittimazione in chiave sistematica o probatoria del cd. dolo eventuale, tra il dolo e la colpa semplice si estende l'area della colpa con previsione: riferita, salvo il voler incorrerre in insuperabili incongruenze, alla concreta previsione, da parte dell'agente, di un rischio non consentito. L'inasprimento, qui peraltro inauspicato, della reazione statuale a specifiche forme di colpa con previsione è appannaggio del legislatore. Nella loro valutazione in sede giudiziale, il ricorso alla prima formula di Frank non si sottrae alle esposte censure: non riguarda la volizione dell'evento, presupponendo, anzi, che l'evento *non* sia voluto. La sua applicazione rigorosa vale a salvare dall'ingiustizia della qualificazione dolosa buona parte dei casi di colpa con previsione. Al contrario, se applicata in combinazione con il catalogo aperto dei cd. indicatori – e, massime, in alternativa paritetica con questi - la capacità selettiva viene a dipendere pressoché integralmente dalla discrezionalità del singolo giudice nella loro individuazione. Sulle vicende giurisprudenzali di tali modalità accertative, pertanto, è opportuno conservare lo stato di massima

vigilanza.

Come detto, tuttavia, il momento applicativo non è che un breve tratto della vita ordinamentale della fattispecie e, al suo interno, dell'elemento soggettivo. Si è potuto apprezzare, così, in un più ampio orizzonte, un ulteriore aspetto della previsione codicistica in vigore. Il processo decisionale è dinamico e relazionale: la psicologia descrive l'organizzarsi finalistico dei suoi elementi, ossia l'intenzione, in termini causali. Recependo il dato naturalistico, quindi, l'ordinamento delinea causalmente il dolo, in piena corrispondenza con la struttura causale del fatto cui si riferisce: in modo assai opportuno, non solo perché scandisce il più puntuale accertamento della prospettiva mentale e consente al reo, nella corrispondenza tra il suo processo interiore di deliberazione intenzionale e il suo agire causale sulla realtà esteriore, il riconoscimento del fatto offensivo come proprio, ma altresì sotto il profilo preventivo, giacché l'obiettivo che il diritto penale assume come propria legittimazione (persino nell'ipotesi di fattispecie mutilate dell'evento o del danno) è evitare l'evento: obiettivo che non può conseguirsi se non agendo sulle cause (anche psicologiche) che dell'evento possono determinare la realizzazione. Diventa cruciale, allora, tracciare le modalità secondo le quali il diritto può interloquire nel processo decisionale, al fine di scongiurare l'offesa del bene tutelato.

Il diritto antico – ma, si è visto, lo stesso utilitarismo illuminista - interviene nel processo decisionale inoculandovi massicce dosi di ragioni per non agire, passibili di essere non-volute. Si tratta di un'opzione che incide sul processo decisionale in senso contrario alla libertà del soggetto, potenzialmente anche senza interloquire affatto circa gli *elementi oggetto di volizione*. In via principale, si indirizza alle esigenze di prevenzione degli eventi dolosi in senso stretto (se e nella misura in cui la volizione di questi possa essere neutralizzata dal timore della sanzione), mentre si rivela pressoché ininfluente in tutti gli altri casi. Inoltre, non incidendo sulle concrete attribuzioni di valore (se non indirettamente e, talvolta, come nel caso della pena di morte, in senso contrario al bene), stabilisce – in modo perpetuo, salvo azioni preventive diversamente efficaci - la sua stessa necessità, ossia il bisogno di pena. Con l'emersione nel tempo della concezione retributiva e, successivamente, rieducativa della pena, peraltro, l'accertamento di ciò che il soggetto ha realmente voluto diviene, in ogni caso, ineludibile.

La riflessione sulla volontà debole, unita alla consapevolezza

della corresponsabilità sociale, sposta l'attenzione sulla possibilità, in una prospettiva relazionale, di un progetto che operi con riguardo ai fattori influenti sulla libertà o, recte, alle condizioni che ne possono ostacolare l'esercizio: prefiggendosi, cioè, la riduzione delle ragioni per agire comportanti esiti già potenzialmente non-voluti (per esempio, tramite il soddisfacimento diretto dei bisogni o la messa a disposizione di opzioni lecite per il conseguimento dei fini individuali) o dei possibili elementi perturbatori che impediscano al processo decisionale di compiersi correttamente (per esempio, ottimizzando la disponibilità di informazioni e strumenti di elaborazione delle stesse, disponendo tempi congrui per i processi decisionali e favorendo l'approccio razionale a esiti concorrenti, eventualmente temuti).

È, questo, l'approdo dei diritti moderni: un'opzione che incide sul processo decisionale in senso propizio alla libertà del soggetto, benché senza necessariamente interloquire circa il valore degli eventiesito, voluti o non-voluti. Tendenzialmente, infatti, questa impostazione risponde alle esigenze, ancor più tipicamente moderne, della prevenzione di eventi non voluti. Anch'essa, salvo l'innesco di meccanismi virtuosi di auto-aiuto, fonda il permanere della sua stessa necessità, ossia il bisogno degli interventi preventivi. Nondimeno, l'impatto sulla percezione del bene, in funzione della tutela del quale lo Stato stesso impegna i propri sforzi sostenendo i processi decisionali degli individui, svolge un ruolo molto meno equivoco che nella dinamica della deterrenza, con un potenziale effetto di prevenzione positiva indiretta. Per essere efficace, tuttavia, questo sistema richiede una disamina approfondita dei meccanismi decisionali e delle ragioni per agire che possono condurre alla commissione del reato, risalendo, rispetto al loro porsi, a condizioni esterne al soggetto e spesso inattingibili nel singolo circostanza caso concreto: incidentalmente, contribuisce a evidenziare l'esigenza di superamento dell'attuale modello accertativo e sanzionatorio 1785.

¹⁷⁸⁵ Cfr. K. LÜDERSSEN, L'irrazionalità nel diritto penale, cit., p. 1152: «Con la pena, il logos del diritto è abbandonato in ogni caso. La pena è incalcolabile nei suoi effetti, e non è nemmeno possibile trattare in modo generalizzante e schematico l'incalcolabilità dell'estrema individualizzazione richiesta dal progredito principio di colpevolezza del diritto penale». Così L. EUSEBI, Dirsi qualcosa di vero dopo il reato, cit., p. 640: «Il processo non può accertare, nella sua sostanzialità, il quantum della colpevolezza relativa a una data condotta: può solo constatare il sussistere dei requisiti ritenuti idonei a consentire l'ascrizione giuridica della colpevolezza. Sono infatti suscettibili di accertamento, nei limiti di cui s'è detto, solo gli accadimenti storici e i fattori (personali, culturali, ambientali, etc.) che abbiano inciso sul realizzarsi di quegli accadimenti. Ma non

Esiste, infine, una terza via all'elemento soggettivo, che pare ancora, in buona parte, da percorrere: l'interlocuzione circa il valore dei beni oggetto di tutela, volta al conseguimento del loro accoglimento spontaneo nell'esercizio della libertà del soggetto, con l'obiettivo del riconoscimento virtuoso di ragioni per non agire o per diversamente agire inerenti ai beni che l'azione potrebbe ledere. Questa prospettiva non si limita alla già indispensabile dimensione della prevenzione generale positiva e alle conseguenti esigenze di coerenza valoriale dell'azione ordinamentale, ma incoraggia piuttosto a un ben più ampio superamento della contrapposizione nella pensabilità della convergenza sui valori: tanto prima della potenziale trasgressione, nella formulazione inclusiva del precetto, quanto dopo la trasgressione perpetrata, nella rielaborazione condivisa del fatto.

Le difficoltà probatorie relative al dolo, che potrebbero aumentare o diminuire nell'orizzonte richiamato, non sono, in ogni caso, null'altro che l'ennesima, reiterata e ubiquitaria testimonianza dell'esigenza di collaborazione con il destinatario della norma, ancorché trasgressore, e dell'esigenza (sotto il profilo, altresì, del disinnesco dell'opposizione, in sede di l'accertamento, tra esigenze difensive e tensione al conseguimento della verità relazionale) di superare il modello della contrapposizione come cardine dei rapporti umani.

Se non si *prende sul serio* l'accertamento dei processi decisionali concreti e, al loro interno, dei ruoli rispettivamente svolti dall'informazione disponibile, dall'attribuzione dei valori, dal loro bilanciamento e dalle modalità di conduzione del processo decisionale stesso, riconoscendo in ogni passaggio l'*incomprimibile possibilità* e, al tempo stesso, la fragilità della volontà umana, nulla di tutto questo è possibile.

si riuscirà mai a dire, una volta constatate simili evidenze empiriche, quanto di totalmente suo, e dunque di totalmente *libero*, un dato soggetto abbia messo in una sua condotta, né conseguentemente a separare in maniera netta la sfera della responsabilità individuale da quella della corresponsabilità sociale. Un processo penale che interpreti il suo compito in un senso meramente retrospettivo, fondato sulla ricostruzione oggettiva dei fatti e sulla ricostruzione *ab extrinseco* della colpevolezza, esprimerà conseguentemente contenuti di verità molto parziali. Anche da questo punto di vista, dunque, la valorizzazione della verità in quanto elemento significativo rispetto alla frattura dei rapporti intersoggettivi rappresentata dal fatto illecito richiede l'apertura a modalità nuove dell'intervento penale».